



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

RESPONSABILITA' CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FINOCCHIARO	- Presidente -	R.G.N. 19837/2011
Dott. ANNAMARIA AMBROSIO	- Consigliere -	Cron. 4638
Dott. GIOVANNI GIACALONE	- Consigliere -	Rep.
Dott. FRANCO DE STEFANO	- Consigliere -	Ud. 16/01/2013
Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO	- Rel. Consigliere -	CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19837-2011 proposto da:

GN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA DE' CESARINI 3, presso lo studio dell'avvocato COMOGLIO SILVIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARIS MARCELLO, giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2013 R ASSICURAZIONI,
360 MC,
MG ;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1710/2010 della CORTE D'APPELLO

20/11/2010

di TORINO del 22.9.2010, depositata il 24/09/2010,

Cudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.

CASSAZIONE.net

RITENUTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

<<1. G N , ricevute dall'Assicurazione, *ante causam*, delle somme non ritenute soddisfattive in riferimento ad un sinistro stradale nel quale aveva riportato danni patrimoniali e non patrimoniali, convenne in giudizio l'Assicurazione, il proprietario e il conducente dell'autovettura coinvolta, ricevendo, nel corso dello stesso, un'ulteriore somma dall'Assicurazione. Il Tribunale di Asti dichiarò cessata la materia del contendere.

La Corte di appello di Torino, premessa l'inesattezza, anche se mancante di effetti pratici, della formula di cessazione della materia del contendere, rigettò l'appello, con il quale G N richiese una maggiore quantificazione del danno, rispetto all'importo già corrisposto dall'Assicurazione (sentenza del 20 novembre 2010).

2. Avverso la suddetta sentenza, G N propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

Le parti, ritualmente intimate, non svolgono difese.


E' applicabile *ratione temporis* la legge 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione

1. Le censure, rivolte alla sentenza con il ricorso, mirano al riconoscimento di un maggiore importo in ordine ai danni patrimoniali e possono essere trattate unitariamente per la loro stretta connessione.

In particolare, si lamenta l'omesso riconoscimento: del danno alle cose (telefono, occhiali, pantaloni); delle spese mediche; del danno patrimoniale per mancato guadagno.

Al danno alle cose si riferiscono le censure contenute: nel secondo motivo collegato a quello sub 1B), nel motivo sub 1A), nel motivo sub 1C) collegato al terzo motivo;



Alle spese mediche si riferisce il motivo sub. 1D)

Al danno patrimoniale per mancato guadagno si riferisce il quarto motivo.

2. Quanto al danno alle cose, rilievo logico prioritario assume la prospettata violazione degli artt. 1199 e 2702 cod. civ. (secondo motivo), unitamente a difetti motivazionali (motivo 1B) in riferimento a due quietanze: una depositata dall'attore e sottoscritta, dalla quale emergerebbe l'esclusione dalla somma liquidata di alcune voci di danno, quali effetti personali, soccorso stradale ecc.; l'altra depositata dalla Assicurazione, non sottoscritta, mancante delle suddette esclusioni.

2.1. Tali motivi sono inammissibili. La Corte non è posta in grado di valutare le censure e la loro decisività, essendo stata omessa nel ricorso qualunque precisa indicazione dei suddetti documenti in ordine alla loro collocazione nei fascicoli di parte e qualunque riproduzione degli stessi ai fini che interessano, con conseguente violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

Comunque, dalla sentenza emerge chiaramente che, avendo valutato le prove in riferimento ai danni alle suddette cose, il giudice ha preso in considerazione proprio la quietanza dell'attore che le escludeva dal liquidato.

3. Quanto alle censure che, sempre in riferimento ai danni alle cose, sono rivolte alla sentenza nella parte in cui ha valutato inammissibili le prove testimoniali, reiterate in appello (motivo 1A, vizi motivazionali) e ritenuto ricompresi tali danni nella quietanza (motivo 1C, vizi motivazionali e terzo, violazione degli artt. 2056 e 1226 cod. civ.), esse sono in parte manifestamente infondate, in parte inammissibili.

Infatti, da un lato – a prescindere se il giudice di primo grado si era o meno espresso sulla ammissibilità delle prove testimoniali – è indubbio che la Corte di merito ha autonomamente ritenuto le stesse inammissibili perché rivolte a sollecitare giudizi. Dall'altro, il giudice non ha proceduto

ad alcuna valutazione equitativa, ma, nello scomporre il complessivo importo di euro 2.300.00, detratto il valore dell'autovettura, ha attribuito il restante alle voci di danno per le quali l'attore continuava a chiedere il risarcimento e, in particolare, attribuite le quantità risultanti da documenti (trasporto e demolizione veicolo), ha ritenuto ragionevolmente che il residuo fosse stato computato equitativamente per i danni alle cose per i quali non vi era prova.

3. Quanto alle spese mediche (motivo 1D, vizio motivazionale), non sussistono vizi di motivazione, atteso che la Corte, oltre a mettere in evidenza la genericità della doglianza in appello, ha correttamente ritenuto che la maggiore spesa (rispetto a quella ricompresa nella liquidazione dell'Assicurazione per il danno micropermanente) non era stata documentata dall'appellante mediante l'allegazione di spese sostenute in strutture diverse da quelle del servizio sanitario nazionale. Conseguente è il rigetto del motivo.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 61 cod. proc. civ., lamentando la mancata ammissione della consulenza contabile, per quantificare il danno patrimoniale da mancato guadagno per il periodo di inabilità temporanea, nonostante l'esistenza in atti di documenti sufficienti (reddito del 2003 e relazione del proprio consulente fiscale) e la mancata ammissione di prova testimoniale che pure sarebbe stata utile, secondo il ricorrente, a costituire base oggettiva di prova legittimante la richiesta di consulenza.

4.1. Il motivo è inammissibile perché prescinde da quella che è stata la valutazione fondante del giudice nel ritenere inutile la consulenza. Infatti, la Corte ha messo in evidenza la mancanza di documentazione in ordine alla perdita di reddito, non risultando prodotte le dichiarazioni dei redditi successive al 2003 e ha valutato non attendibile la relazione del consulente di parte, sottolineandone la difformità rispetto alla

consulenza quanto ai giorni e alla percentuale di invalidità. Ed, inoltre, ha ritenuto valutativa la prova testimoniale articolata.

5. In conclusione il ricorso deve rigettarsi.>>;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che i rilievi, mossi dal ricorrente non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;

che, in particolare, quanto ai profili di inammissibilità rilevati dalla relazione, e censurati dal ricorrente, va detto che la decisione delle Sez. Un. n. 7161 del 2011 – richiamata nella memoria – è propriamente riferibile alla improcedibilità di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e che, nella stessa, si ribadisce che l'indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso esige la specificazione della sede processuale in cui il documento risulti prodotto;

che, comunque, tale indicazione (nella specie generica) non esonera la parte dal riprodurre la parte di interesse del documento per consentire alla Corte l'immediata riferibilità della censura al documento, ai fini di valutare la decisività della critica (art. 366, n. 6 cod. proc. civ.);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.


P.Q.M.


LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
- 3, il 16 gennaio 2013.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina OSO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 22 FEB. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina OSO


CASSAZIONE.net